

**DIRITTO AL PARTO IN ANONIMATO E INTERESSE ALLA
VERITÀ BIOLOGICA DELLA FILIAZIONE NEL PANORAMA
EUROPEO**

***THE RIGHT TO GIVE BIRTH IN ANONYMITY AND INTEREST
TO THE BIOLOGICAL TRUTH OF FILIATION IN THE EUROPEAN
PANORAMA***

Rev. Boliv. de Derecho N° 35, enero 2023, ISSN: 2070-8157, pp. 34-65



Angela
MENDOLA

ARTÍCULO RECIBIDO: 7 de diciembre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 15 de diciembre de 2022

RESUMEN: Il presente contributo analizza due contrapposti interessi ovvero quello della madre all'anonimato e quello del figlio alla verità biologica. Questi, pur appartenendo al medesimo rango costituzionale, in quanto afferenti alla persona, talvolta, se posti in rapporto, possono trovarsi in contrasto e quindi necessitare di un bilanciamento, all'esito del quale dovrà attribuirsi prevalenza ad uno ovvero all'altro. Tale meccanismo non tradisce comunque la loro natura in quanto anche i diritti fondamentali e inalienabili possono subire delle temporanee compressioni giustificate proprio dal loro "vivere" in rapporto con ulteriori diritti intangibili. Tuttavia, una corretta valutazione dell'interesse prevalente deve tener conto anche delle fonti sovranazionali che impongono una lettura delle norme interne convenzionalmente conforme. Ebbene, proprio attraverso quest'interpretazione uniforme e coerente, si può giungere ad un avvicinamento di ordinamenti nettamente distinti, in quanto influenzati da diverse derivazioni culturali, ma pur sempre appartenenti al più ampio panorama europeo.

PALABRAS CLAVE: Anonimato materno; verità biologica; bilanciamento di interessi; ordinamenti giuridici; comparazione.

ABSTRACT: *This contribution analyzes two opposing interests, namely the mother's one to anonymity and the child's one to biological truth. Although both, belonging to the same constitutional rank, as pertaining to the person, if placed in relationship they may sometimes be conflicting and therefore require a balance, in order to attribute prevalence to the one or the other. This mechanism does not betray their nature as even fundamental and inalienable rights can undergo temporary compressions justified by their "living" in relation to other similar rights. However, a correct assessment of the prevailing interest must also take into account the supranational legal sources that require a conventionally compliant reading of the internal rules. Precisely, through this uniform and coherent interpretation, it is possible to arrive at an approximation of clearly distinct legal orders, as they are influenced by different cultural derivations, but still belonging to the broader European panorama.*

KEY WORDS: Maternal anonymity; biological truth; balance of interests; legal orders; comparative law.

SUMARIO.- I. IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA DIRITTO ALL'ANONIMATO MATERNO E INTERESSE ALLA VERITÀ BIOLOGICA DELLA PROCREAZIONE IN ITALIA.- I. Tutela dell'anonimato ed evoluzione normativa.- 2. Lettura costituzionalmente orientata delle norme e favor veritatis.- 3. L'“affievolimento” del diritto all'anonimato materno.- 4. Bilanciamento “a monte” e temperamento “a valle”: diritto di accesso agli atti e riservatezza dei dati.- II. ANONIMATO MATERNO E SISTEMI GIURIDICI COMPARATI.- III. FAVOR VERITATIS NEL PANORAMA EUROPEO.

I. IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA DIRITTO ALL'ANONIMATO MATERNO E INTERESSE ALLA VERITÀ BIOLOGICA DELLA PROCREAZIONE IN ITALIA.

La tutela della persona, quale bene giuridico fondamentale, per potersi dire effettiva presuppone necessariamente la salvaguardia di più diritti che talvolta, se posti in rapporto, possono trovarsi in conflitto come nel caso della relazione tra il diritto all'anonimato, di cui è titolare la madre, a fronte di quello a conoscere la propria verità biologica, proprio del figlio. La risoluzione di questo contrasto, non potendosi rinvenire nel disconoscimento giuridico dell'uno o dell'altro interesse “a priori”, necessita dell'applicazione del meccanismo del bilanciamento. Ebbene, pur essendo consapevoli del fatto che la prevalenza di uno dei due diritti dipenda dalle circostanze del caso concreto, interessante risulta osservare il rapporto tra gli stessi, anche se in astratto, e, dunque, come questa relazione, da disfunzionale, possa diventare ragionevole e coerente, anche attraverso una lettura costituzionalmente e convenzionalmente conforme delle norme¹. Il bilanciamento di questi due interessi non costituisce, comunque, un esito prevedibile e consolidato, avendo ad oggetto una questione giuridica dai confini sempre incerti, in quanto attinenti ad interessi fondamentali della persona. Ed infatti, tanto il diritto di verità biologica del figlio quanto quello di anonimato della madre sono costituzionalmente tutelati e imprescrittibili, ma, essendo di pari rango, sono soggetti a costanti valutazioni e bilanciamenti, da cui possono derivare temporanee “soccombenze” dell'uno o dell'altro in ragione ad esempio del decorso del tempo. I meccanismi volti a ricercare un equilibrio tra principi rinvergono la propria legittimazione proprio nell'“ecletticità” degli interessi costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuti; è, infatti, proprio questo sistema che conferma, e non tradisce, la loro tutela quali diritti inviolabili e inalienabili, sebbene necessariamente calati in situazioni e rapporti di reciprocità.

¹ VARANO, V.; BARSOTTI, V.: *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 23 ss.; BENACCHIO, G.: *Diritto privato dell'Unione Europea*, Padova, Cedam, 2010, pp. 15 ss.; DIURNI A.: *La filiazione nel quadro europeo*, in *Il nuovo diritto di famiglia. Filiazione e adozione*, III, a cura di FERRANDO, G., Bologna, Zanichelli, 2007, pp. 49 ss.

• **Angela Mendola**

Professore a contratto di diritto privato, Università degli studi di Salerno. Email: amendola@unisa.it.

Una nota pronuncia della giurisprudenza di legittimità italiana si è mostrata utile per affrontare il tema del presente contributo, pur dovendosi necessariamente tener conto del fatto che la fattispecie concreta oggetto di esame da parte della Corte sia caratterizzata da alcuni profili specifici che hanno certamente influenzato la stessa ad accogliere un orientamento più favorevole al figlio interessato al riconoscimento della propria provenienza biologica. In particolare, la sentenza della Cassazione n. 119824/2020² è emanata a seguito del ricorso avverso la pronuncia della Corte di merito che aveva confermato la decisione con cui il giudice di primo grado aveva giudizialmente dichiarato, in favore del soggetto richiedente, la maternità biologica di una donna deceduta. Costei, infatti, pur avendo esercitato il diritto al c.d. parto anonimo, si era sempre comportata come genitrice, sia nei rapporti familiari, che nelle relazioni sociali. A proporre, successivamente, ricorso in Cassazione è stata una figlia della donna, argomentando dal fatto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi -del presunto fratello biologico di accedere alle informazioni sulle proprie origini e della madre all'anonimato- debba attribuirsi prevalenza al secondo ove la scelta iniziale di mantenere segreta la propria identità non sia stata revocata. La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso sull'assunto che, per effetto della morte della madre, sarebbe venuta meno l'esigenza -sussistente invece al momento del parto- di tutela della vita e della salute della donna e del nascituro. A rilevare è stato soprattutto il fatto che la madre, attraverso la propria "inequivocabile condotta", avesse implicitamente revocato la rinuncia alla genitorialità giuridica manifestata al momento della scelta del parto "in anonimato". Sicché, per la Cassazione, più non vi sarebbero stati elementi ostativi per la proposizione dell'azione per la dichiarazione giudiziale della maternità da parte del figlio.

I. Tutela dell'anonimato ed evoluzione normativa.

Il diritto di partorire in segreto nell'ordinamento italiano veniva riconosciuto già in passato dall'art. 9, Regio d.lgs. n. 798/1927³, per il quale, in caso di pubblica assistenza per un figlio illegittimo, l'istituto ricoverante avrebbe dovuto compiere indagini per accertarne la maternità senza, tuttavia, poterne rivelare l'esito. Partorire in anonimato significava, a quel tempo, proteggere la gestante dallo scandalo e dall'onta di un concepimento e, quindi, di una sessualità fuori dal matrimonio o in violazione del legame coniugale, cui poteva accompagnarsi una situazione di indigenza o di isolamento, nel periodo della gravidanza e/o durante il parto. A tale normativa si aggiungono ulteriori disposizioni deputate, parimenti,

2 Cass. civ., 22 settembre 2020, n. 119824, *Fam. e dir.*, 2, 2021, pp. 163 ss., con nota di MENDOLA, A.: "Azione di accertamento dello stato di figlio e limiti al diritto all'anonimato materno".

3 Convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, recante "Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1927, n. 126.

a tutelare il diritto all'anonimato materno⁴. Il riferimento è, innanzitutto, all'art. 30, comma 1, d.P.R. n. 396/2000, il quale, nella formazione dell'atto di nascita, salvaguarda la volontà della partoriente di rimanere segreta⁵. Parimenti a dirsi per l'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 196/2003, che, in caso di c.d. parto anonimo, pone il limite di cento anni dalla formazione per l'accesso ai documenti contenenti l'identità della partoriente (es. cartella clinica, certificato di assistenza al parto). Si pensi, ancora, all'art. 28, comma, 7, l. n. 184 del 1983, per il quale il figlio adottivo non può accedere alle informazioni relative all'identità della madre biologica che abbia dichiarato di non voler essere nominata⁶.

4 In dottrina, sul tema della tutela dell'anonimato materno, cfr. GRANELLI, C.: "Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra Corti", *Persona e Mercato*, I, 2017, pp. 48 ss.; AVITABILE, A.: *Il diritto all'anonimato in ambito familiare*, in GALGANO, F. (diretto da): *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, a cura di FINOCCHIARO, G., *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, Padova, Cedam, 2008, pp. 143 ss.; RENDA, A.: *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino, Giappichelli, 2008, spec. p. 150.

5 Con preciso riguardo alla madre genetica, l'art. 30, comma 1, d.P.R. n. 396/2000, allorché fa salva la volontà della partoriente di non essere nominata nell'atto di nascita, ha solo ed esclusivamente lo scopo di tutelare l'interesse della donna alla riservatezza sulla propria identità diversamente da quanto accade, invece, in caso di donna coniugata, laddove svolge, al contrario, la funzione di evitare l'instaurazione del rapporto di filiazione matrimoniale, come osserva MUSIO, A.: *Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali (artt. 28-49)*, in A. MUSIO, A.; NADDEO, F., a cura di STANZIONE, P.: *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 150.

Va specificato che malgrado la l. n. 219 del 2012 abbia unificato gli stati di filiazione, permane una differenza in punto di accertamento giudiziale della genitorialità. *Ex latere matris*, per i figli nati nel matrimonio, l'instaurazione del rapporto consegue automaticamente dalla menzione della madre nell'atto di nascita del figlio, salvo che costei dichiari di non voler essere nominata. Nella filiazione da donna non coniugata, invece, occorre l'atto volontario di riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di maternità. (Cfr., al riguardo, SESTA, M.: "Accertamento dello stato di figlio dopo il d.lgs. n. 154/2013", *Fam. e dir.*, 5, 2014, p. 454; MANTOVANI, M.: "Questioni in tema di accertamento della maternità naturale e sistema dello stato civile", *Nuova giur. civ., comm.*, 6, 2013, pp. 323 ss.). Il legislatore italiano avrebbe potuto introdurre l'accertamento automatico, ma non obbligatorio, della maternità alla nascita, senza più alcuna distinzione. In difetto di ciò, la posizione dell'ordinamento giuridico nazionale fa specie nell'ambito del panorama europeo, atteso che gran parte dei sistemi normativi si sono conformati all'art. 2 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio, secondo il quale "*la filiation maternelle de tout enfant né hors mariage est établie du seul fait de la naissance de l'enfant*". L'accertamento automatico della maternità, non attuato dal sistema giuridico italiano, tutelerebbe, evidentemente, la donna ed il nato, al quale verrebbe assicurata la certezza dello status nei confronti della madre fin dalla nascita, anche nelle ipotesi in cui il riconoscimento non sia possibile, consentendo di attuare concretamente la responsabilità del genitore nella procreazione. Sul punto, si rinvia alle osservazioni di CUBEDDU, M. G.: "La disciplina dell'accertamento dello status di figlio nei principali paesi europei", *Famiglia*, 2006, pp. 269 ss. Sulla permanenza delle distinzioni tra figli in punto di accertamento giudiziale della maternità, sia consentito un rinvio a MENDOLA, A.: *Le mobili frontiere della filiazione*, in *Quaderni di Famiglia*, diretti da PATTI, S., Pisa, Pacini, 2020, pp. 81 ss.

6 Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278, *Fam. e dir.*, I, 2014, pp. 15 ss., con nota di CARBONE, V.: "Un passo avanti del diritto del figlio, abbandonato e adottato, di conoscere le sue origini rispetto all'anonimato materno", capovolgendo le conclusioni cui era giunta Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425, *ivi*, 2, 2006, pp. 130 ss., con nota di ERAMO, F.: "Il diritto all'anonimato della madre partoriente", ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato art. 28, comma 7, l. n. 184/83, nella parte in cui non prevede attraverso un procedimento stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare, su richiesta del figlio, la madre biologica che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione. Propulsione, quella così delineata dal Giudice delle Leggi, che ha trovato poi conferma sia nella proposta di modifica avanzata con il d.d.l. n. 1978 del 2015 (dal titolo "*Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*"), finalizzato, all'art. 1, lett. a, n. 1, e lett. b, a consentire tanto all'adottato quanto al figlio non riconosciuto, maggiorenni, l'interpello della madre che abbia manifestato la volontà di rimanere anonima e, in caso di revoca di tale decisione o di decesso della donna, la possibilità di chiedere al tribunale per i minorenni l'accesso alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei genitori biologici) sia nell'intervento di Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, *Corr. giur.*, 5, 2017, pp. 624 ss., con nota di BUGETTI, M. N.: "Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l'intervento delle Sezioni Unite", per le quali "ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste

È, quindi, proprio la lettera delle norme riportate a rendere la partoriente arbitra indiscussa dello stato di filiazione del nato. Allorché, infatti, in costanza della nascita del figlio, la donna richiede che la sua identità rimanga segreta, si configura un'esigenza di coordinamento tra l'interesse del nato alla conoscenza delle proprie origini biologiche (ex artt. 2 Cost. e 8 CEDU)⁷ e quello alla vita e alla salute della donna e del nascituro (ex art. 32 Cost.), inevitabilmente prevalente in quanto posto a presidio anche dell'interesse pubblico alla protezione della maternità e dell'infanzia (cfr. art. 31, comma 2, Cost.).

Nell'imminenza della nascita, il legislatore, preliminarmente misurando gli interessi contrapposti, accorda, dunque, preminenza all'anonimato materno, al fine di disincentivare comportamenti irrimediabili della donna ovvero di incoraggiare la maternità rispetto all'interruzione della gravidanza.

2. Lettura costituzionalmente orientata delle norme e *favor veritatis*.

Il riconoscimento del diritto della madre all'anonimato, ancorato preliminarmente al momento del parto, non legittima comunque una prevalenza immutabile e assoluta dello stesso, soprattutto laddove si trovi in confronto con il diverso, ma di pari rango, diritto di accertare il proprio *status filiationis*, rilevante ai sensi degli artt. 2 Cost. e 8 CEDU, in considerazione del fatto che dall'incertezza su tale profilo deriverebbe un pregiudizio allo sviluppo adeguato e alla formazione della personalità del soggetto⁸.

Il diritto alla conoscenza delle origini si ravvisa, al più, nei confronti del padre biologico e si traduce, diversamente, nella necessità, non già di accertare, ma di affermare un rapporto di filiazione veridico fondato, oltre che su un contesto

la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna”.

- 7 Molti sono i riferimenti normativi inerenti al diritto del nato a conoscere le proprie origini biologiche. Si pensi all'art. 7 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, adottata il 20 novembre 1989, che contempla il diritto del minore, "nella misura del possibile", a conoscere i propri genitori (27); all'art. 30 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e di cooperazione in materia di adozione internazionale, che stabilisce che le autorità degli Stati nazionali provvedono a garantire l'accesso al bambino e al suo rappresentante alle informazioni inerenti all'identità della madre e del padre; alla Raccomandazione n. 1443 del 26 gennaio 2000, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che invita gli Stati ad assicurare il diritto del bambino adottato di conoscere le proprie origini e ad eliminare nelle loro legislazioni nazionali ogni disposizione contraria; o, ancora all'art. 22, comma 5, della Convenzione europea in materia di adozione dei minori di Strasburgo del 7 maggio 2008, che sancisce il "diritto di una persona di conoscere la sua identità e le sue origini".
- 8 Cass. civ., 9 novembre 2016, n. 22838, *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, I, 2017, pp. 19 ss., con nota di ANDREOLA, E.: "Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima"; *Nuova giur. civ., comm.*, 3, 2017, pp. 319 ss., con nota di STANZIONE, M. G.: "Scelta della madre per l'anonimato e diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini". Cfr. Cass. civ., 29 novembre 2016, n. 24292, *Foro it.*, I, I, 2017, p. 163.

parentale riconoscibile, anche su informazioni relative alla propria storia genetica⁹ - rilevante, parimenti, ex artt. 2 Cost. e 8 CEDU. Nell'ambito di applicazione di tale ultimo precetto rientra, infatti, per la Corte di Strasburgo, pure l'interesse vitale, protetto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ad ottenere informazioni necessarie alla scoperta della verità concernente un aspetto importante della propria storia personale quale, ad esempio, quello attinente all'identità dei genitori¹⁰.

L'impossibilità di affermare un legame giuridico fondato su derivazione biologica potrebbe solo originare dalla pregressa instaurazione di un diverso rapporto di filiazione sostitutivo che, in quanto tale, sarebbe impeditivo dell'azione di accertamento della genitorialità mediante pronuncia giudiziale, come si ricava dalla lettura dell'art. 27, l. n. 184/1983. Il figlio adottivo, a differenza di quello non riconosciuto, può, infatti, solo accedere alle informazioni sulle proprie origini biologiche e ciò al fine non già di creare un altro rapporto giuridico di filiazione, ma eventualmente solo una relazione di fatto con i genitori genetici¹¹.

Sul punto, seppur brevemente, risulta interessante evocare anche la normativa italiana in tema di adozione, così come innovata alla luce della riforma avvenuta con l. 10 dicembre 2012, n. 219 e con d.lgs. attuativo del 28 dicembre 2013, n.154. Ed infatti quest'ultimo intervento normativo, accogliendo l'idea per cui il *favor veritatis* deve costituire il preminente interesse del legislatore, sempre laddove non confligga con ulteriori tutele, ha la finalità di privilegiare l'inserimento del minore nel nucleo familiare biologico per promuoverne la sua personalità. Di conseguenza la soluzione adottiva costituisce ipotesi secondaria in quanto necessaria.

Ancor di più, dunque, deve ritenersi che, al di fuori della specifica incompatibilità derivante dall'instaurazione di una filiazione sostitutiva, il *favor veritatis* deve

9 Cfr. Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15024, *Corr. giur.*, 1, 2017, pp. 29 ss., con nota di CARBONE, V.: "Con la morte della madre al figlio non è più opponibile l'anonimato: i giudici di merito e la Cassazione a confronto". Cfr., nello stesso senso, Cass. civ., 7 febbraio 2018, n. 3004 (ord.), www.quotidianogiuridico.it, 26 febbraio 2018, con nota di NASSETTI, C.: "Il diritto del figlio a conoscere l'identità della madre biologica anonima sussiste dal decesso di quest'ultima".

10 Corte eur. dir. uomo, *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012, www.hudoc.echr.coe.int. Per un commento, cfr. CARBONE, V.: "Corte EDU: conflitto tra il diritto della madre all'anonimato e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini", *Corr. giur.*, 7, 2013, pp. 940 ss.; STANZIONE, M. G.: *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino, Giappichelli, 2015, *passim*. Diversamente, per Corte eur. dir. uomo, *Odièvre v France*, 13 febbraio 2003, www.hudoc.echr.coe.int, non viola il diritto al rispetto della vita privata, di cui all'art. 8 della Convenzione, la normativa francese che, sul presupposto della nascita anonima, non consente al nato di ottenere informazioni relative alla madre biologica, senza il consenso di costei vivente, al fine di accertare la propria identità personale. Per un commento a tale pronuncia si rinvia a RENDA, A.: "La sentenza *Odièvre c. Francia* della Corte Europea dei diritti dell'uomo: un passo indietro rispetto all'interesse a conoscere le proprie origini biologiche", *Famiglia*, 6, 2004, pp. 1121 ss.; LONG, J.: "La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso *Odièvre c. Francia*", *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2004, pp. 283 ss.; CIPPITANI, R.: "Principi e metodo nella revisione della normativa francese relativa alla bioetica", *Dir. fam. pers.*, 4, 2012, pp. 1836 ss.

11 Come osserva LONG, J.: *op. cit.*, 298. Sul tema, in generale, cfr. AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 333 ss.; CLARIZIA, O.: "Dichiarazione di adottabilità, anonimato materno e diritto alla genitorialità", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2, 2015, p. 137.

essere concepito come un interesse la cui tutela e prevalenza aumentano con il trascorrere del tempo, decorrente dalla manifestazione di volontà della madre al proprio anonimato; pertanto, se, al momento della nascita, risulta preminente la tutela della partoriente, successivamente quest'ultima deve lasciare spazio al contrapposto interesse del figlio, in quanto fondamentale per il corretto sviluppo della persona. Tali considerazioni risultano confermate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 119824/2020 che, dunque, si allontana dall'orientamento formulato qualche anno addietro dalla giurisprudenza di merito¹², operando una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata dell'art. 269 c.c. (artt. 2, 3, 24, 117 Cost.; 8 CEDU) attraverso cui ammettere l'esperibilità, da parte del richiedente, dell'azione per la dichiarazione giudiziale della maternità nei confronti anche degli eredi della genitrice defunta.

Ed ancora, la predetta azione si giustifica, anche e soprattutto, in considerazione di un'interpretazione sistematica di norme. Evidente è anzitutto il contrasto tra il riconoscimento assoluto e perpetuo dell'anonimato materno, il *favor veritatis* ed una "insopprimibile" responsabilità genitoriale conseguente alla procreazione, ossia il dovere inderogabile della partoriente di "mantenere ed educare il figlio anche se nato fuori del matrimonio", di cui all'art. 30, comma 1, Cost.¹³. V'è peraltro da considerare che tale articolo, all'ultimo comma, in virtù dei beni costituzionali tutelati, pone una riserva di legge circa le norme e i limiti per la ricerca della genitorialità¹⁴: offre, in altre parole, "copertura costituzionale" a disposizioni normative che subordinano la proposizione dell'azione di accertamento della maternità a determinati presupposti o condizioni. Il rinvio è, chiaramente, agli artt. 269 c.c., in tema di instaurazione del rapporto di filiazione per mezzo di una pronuncia giudiziale; e 276 c.c., quanto alla legittimazione attiva e passiva della relativa azione.

La riserva di legge costituzionalmente prevista impedisce, pertanto, di disapplicare le predette disposizioni codicistiche e, di conseguenza, di limitare la possibilità per il figlio di accertare giudizialmente la maternità biologica sulla base di fonti di rango secondario, quali risultano essere, ad esempio, i menzionati artt.

12 Trib. Milano, 14 ottobre 2015, n. 11475, *Fam. e dir.*, 5, 2016, pp. 481 ss., con nota di BUGETTI, M. N.: "Sull'esperibilità delle azioni ex artt. 269 e 279 c.c. nei confronti della madre che abbia partorito nell'anonimato", laddove il giudicante aveva, invece, ritenuto che non fosse ammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei confronti di una donna che al momento del parto avesse dichiarato di non voler essere nominata, poiché altrimenti sarebbe stata frustrata la *ratio* dell'intera disciplina, ravvisabile non solo nell'esigenza di salvaguardare la famiglia legittima e l'onore della madre, ma anche di impedire che, onde evitare nascite indesiderate, si faccia ricorso ad alterazioni di stato o a soluzioni ben più gravi quali aborti o infanticidi.

13 In questi termini, PERLINGIERI, G.: "Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 10, 2019, p. 19. Cfr. SASSI, A.: "Tutele crescenti della persona e status familiari in Italia e nell'Unione Europea", *URBE et IUS*, 14, 2015, p. 67.

14 Tecnicamente la norma dispone una riserva di legge in ordine alla determinazione dei limiti della ricerca della paternità. Condivisibile risulta la lettura di BUGETTI, M. N.: "Sull'esperibilità delle azioni ex artt. 269 e 279 c.c. nei confronti della madre che abbia partorito nell'anonimato", cit., p. 490, che interpreta la norma quale "riserva di legge rispetto alla ricerca della genitorialità".

30, comma 1, d.P.R. n. 396/2000, e 93, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003, di cui, proprio nell'ottica di mitigarne l'assolutezza dei contenuti, il d.d.l. n. 1978 del 2015 ha proposto una modifica¹⁵.

È, quindi, in forza di tali argomentazioni che l'art. 269 c.c., laddove, al comma 1, prevede che la maternità possa essere giudizialmente dichiarata nei casi in cui il riconoscimento è ammesso, acquisisce una rilevanza fondamentale in quanto norma volta a tutelare il *favor veritatis*. La disposizione è, evidentemente, da leggere in combinato disposto con l'art. 253 c.c., per il quale, in nessun caso, è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui una persona si trova; ponendosi, così, un principio di prevalenza del primo stato acquisito, che dovrebbe, allora, venire rimosso prima che possa accertarsene uno diverso. Di conseguenza, nel caso in cui non si sia formato un rapporto di filiazione sostitutivo, dovrebbe ritenersi sempre ammissibile un giudizio volto all'accertamento della genitorialità, anche nei confronti degli eredi della madre biologica, laddove defunta, quali legittimati passivi, ex art. 276 c.c.¹⁶. Ed in più, la prova volta al riconoscimento giudiziale può essere fornita con ogni mezzo, e tanto a conferma del fatto che lo *status* di figlio integri un diritto inviolabile della persona umana, estremamente connesso alla procreazione, e che lo svolgimento del rapporto di filiazione costituisca una situazione giuridica soggettiva di rango primario, destinataria, in quanto tale, di una piena tutela, che si inverte non solo nell'imprescrittibilità, riguardo al figlio, dell'esercizio dell'azione di dichiarazione giudiziale di maternità (art. 270, comma 1, c.c.), ma, ancor di più, nella possibilità di provare "con ogni mezzo" la genitorialità della madre "anonima" una volta che questa non sia più in vita (art. 269, comma 2, c.c.)¹⁷. Sicché, la sussistenza di un rapporto di filiazione può provarsi attraverso indizi come le testimonianze raccolte, le risultanze di una

15 Sempre con l'obiettivo di limitare le conseguenze dell'esercizio del diritto della donna di partorire in animato, previsto all'art. 30, d.P.R. n. 396/2000, l'art. 3 del menzionato disegno di legge n. 1978 del 2015, propone di aggiungere ad esso un ulteriore comma in base al quale la madre deve essere informata degli effetti giuridici della dichiarazione di non voler essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o di confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e, parimenti, il figlio, deve venire a conoscenza del fatto che, raggiunta l'età prevista dalla legge, possa presentare istanza al Tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intende mantenere l'anonimato. L'art. 2 del disegno di legge n. 1978 del 2015 propone che il vincolo temporale dei cento anni per l'accesso ai documenti contenenti l'identità della partoriente, enunciato dall'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 196/2003, venga meno, non solo in caso di revoca dell'anonimato, ma anche nell'ipotesi di decesso della madre.

16 Riflette sul fatto che la legittimazione passiva per l'esercizio dell'azione giudiziale di maternità non si trasferisca ai discendenti ma agli eredi, BASINI, G. F.: *La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da BONILINI, G., IV, *La filiazione e l'adozione*, Milano, Utet, 2016, p. 3622. In giurisprudenza, sulla posizione di litisconsorti necessari degli eredi del preteso genitore biologico, cfr. Cass. civ., 5 gennaio 2005, n. 204, *Mass. Giur. it.*, 2005; Cass. civ., 3 aprile 1996, n. 3111, *Fam. e dir.*, 4, 1996, 320 ss., con nota di VULLO, E.: "Litisconsorzio necessario tra gli eredi del presunto genitore naturale ai sensi dell'art. 276 c.c.".

17 Come, infatti, ben chiarito, in più occasioni, dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di mezzi utilizzabili per provare la maternità biologica, l'art. 269 c.c. ammette anche la prova indiretta ed indiziaria, quindi il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'*"id quod plerumque accidi"*, risultino idonei, per attendibilità e concluzione, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della genitorialità. (Cfr. Cass. civ., 1 febbraio 2016, n. 1859, *Giur. it.*, 7, 2016, pp. 1582 ss., con nota di MENDOLA, A.: "Impugnazione di riconoscimento e prova della verità della filiazione").

consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti della pretesa genitrice¹⁸, nonché la presenza di un verbale di testamento olografo, purché gli stessi, valutati unitariamente, risultino “gravi, precisi e concordanti”.

Tutte le considerazioni sinora esposte potrebbero trovare ulteriore conferma anche nella revocabilità della scelta di anonimato della madre. Il riconoscimento di tale facoltà costituisce certamente espressione del carattere fondamentale e inalienabile del diritto della genitrice; la stessa, infatti, ben potrebbe porre in essere un ripensamento sulla propria scelta che dovrà trovare tutela, sebbene nei limiti in cui non confligga con ulteriori interessi nelle more costituitisi. Ed infatti, sempre in tema di adozione, si ritiene che debba guardarsi con favore alla disponibilità manifestata successivamente anche da un solo genitore, in tempi ragionevoli dalla nascita e nel rispetto dei termini e delle modalità previste in materia, di rappresentare il centro di riferimento familiare, educativo ed affettivo del minore, anche se egli abbia precedentemente negato il riconoscimento, ovvero, nel caso della madre, preferito l'anonimato¹⁹; e da ciò, coerente risulta la considerazione per cui il minore successivamente riconosciuto non può essere qualificato come in stato di abbandono. Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità²⁰ ha negato che all'iniziale dichiarazione della madre biologica di non voler essere nominata possa attribuirsi efficacia preclusiva del successivo ripensamento.

3. L'“affievolimento” del diritto all'anonimato materno.

Sebbene, quindi, non sia dato discutere che trattasi in entrambi i casi di diritti fondamentali, in quanto legati alla sfera essenziale dell'individuo, la difficoltà sorge nel momento in cui gli stessi, per ragioni di conflitto, debbano essere posti in bilanciamento. Tali interessi non possono esimersi da questo tipo di meccanismo e conseguente “compressione” temporanea, quando ritenuta necessaria per la tutela di uno di essi, benché ugualmente fondamentali²¹. Osservazione questa

18 Le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca e dell'esperienza scientifica consente di esprimere sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità e della maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza (Cfr., al riguardo, Corte cost. 6 luglio 2006, n. 266, *Fam. e dir.*, 2006, 5, pp. 461 ss., con nota di BOLONDI, E.: “L'azione di disconoscimento della paternità può essere accolta anche sulla base delle sole risultanze delle indagini genetiche o ematologiche”).

19 In tal senso CLARIZIA, O.: *op. cit.*, pp. 125 ss.

20 Cfr. Cass. civ., 7 febbraio 2014, n. 2802, *Fam. e dir.*, 11, 2014, pp. 1003 ss., con nota di CARBONE, V.: “L'adottato alla ricerca della madre biologica”, secondo cui la richiesta -effettuata dalla madre biologica che precedentemente aveva optato per l'anonimato- non è suscettibile di definitiva rinuncia né di decadenza, poiché “il diritto soggettivo, dotato di rilevanza costituzionale, ad essere genitori giuridici (oltre che biologici) [...] e quello al riconoscimento del figlio, che ne costituisce la fonte, involgono lo stato delle persone e come tali sono indisponibili e, dunque, non estinguibili per manifestazione di volontà abdicativa, al pari delle connesse facoltà processuali, propedeutiche al relativo esercizio”.

21 Cfr., al riguardo, BIN, R.: *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 35 ss.

che rinviene la propria legittimazione nella circostanza per cui anche i diritti appartenenti a questo rango non possono qualificarsi come “inaffievolibili” in assoluto e in perpetuo.

Utile può rivelarsi un parallelismo con l'esigenza di contemperamento sussistente tra il diritto del singolo “all'oblio”²² (art. 2 Cost.) e quello dei consociati di essere informati (art. 21 Cost.). Nella specie, pur non potendosi negare l'interesse pubblico alla “cronaca” neppure si può ammettere una compressione senza limiti del diritto del soggetto alla riservatezza: lesione del diritto “soccumbente”, quella cui si fa cenno, che può essere giustificata solo nella misura in cui si riveli strettamente funzionale al corretto esercizio del diritto “vittorioso”²³. Necessita, quindi, sempre una valutazione di proporzionalità tra la causa di giustificazione e la lesione del diritto antagonista, sicché, ad esempio, l'interesse individuale ad essere dimenticato prevale qualora non vi sia più un'apprezzabile utilità sociale di informare il pubblico²⁴. Ed è, soprattutto, il decorso del tempo a cambiare l'esito del bilanciamento: se, infatti, in un primo momento, l'attualità e la rilevanza della notizia fanno prevalere il diritto all'informazione, siffatto interesse viene, poi, progressivamente meno lasciando prevalere il diritto del soggetto ad essere dimenticato²⁵.

In egual misura, si giustifica l'affievolimento del diritto all'anonimato della madre, dato che, in presenza di fatti sopravvenuti, quali la revoca implicita della rinuncia alla genitorialità giuridica e il successivo decesso della donna, più non si ravvisa l'esigenza pubblicistica di tutela della vita e della salute della partoriente e del nascituro²⁶, ma solo l'interesse degli eredi della genitrice a conservare la segretezza sull'identità²⁷, anche familiare²⁸. Poiché, infatti, il diritto alla riservatezza -in quanto

22 Da intendersi, per Cass. civ., 5 aprile 2012, n. 5525, *Foro it.*, I, 2013, p. 305, come “diritto a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”.

23 FRATINI, M.: *Manuale sistematico di diritto civile*, Roma, Accademia del diritto, 2019, pp. 190 ss.

24 Ovvero la notizia sia divenuta falsa poiché non aggiornata o, ancora, laddove l'esposizione dei fatti non sia commisurata all'esigenza di informazione ed abbia pregiudicato la dignità del soggetto interessato, come osserva Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28084, *Foro it.*, I, 2019, pp. 227 ss.

25 Sul riconoscimento del diritto all'oblio, in contrapposizione al diritto di cronaca, e sulla sua possibile compressione a determinati presupposti, cfr. Cass. civ., 20 marzo 2018, n. 6919 (ord.), *Resp. civ. prev.*, 2018, 4, pp. 1185 ss., con nota di CITARELLA, G.: “Cronaca, satira e diritti della personalità: il grimaldello del diritto all'oblio”.

26 Cfr. PERLINGIERI, G., *op. cit.*, p. 18.

27 Cfr. Cass. civ., 22 giugno 1985, n. 3769, *Foro it.*, I, 1985, pp. 2211 ss. per cui “il diritto all'identità personale è il diritto di ciascuno di essere rappresentato nella vita di relazione con la sua vera identità, quale essa nella realtà sociale è conosciuta o poteva essere conosciuta applicando i criteri della ordinaria diligenza e della buona fede soggettiva; è, in altre parole, il diritto a non vedersi all'esterno travisato, offuscato, alterato, contestato il proprio patrimonio politico, culturale, ideologico, religioso, professionale, quale si era estrinsecato (ovvero appariva obiettivamente destinato a estrinsecarsi) nell'ambiente sociale”.

28 Cfr. Trib. Roma, 12 maggio 2017, *Ilfamiliarista.it*, 22 febbraio 2018, con nota di FIGONE, A.: “Dichiarazione giudiziale di maternità: sì alla CTU stragiudiziale che accerta il vincolo di discendenza”, per cui “pur rimanendo fermo il principio in base al quale, in mancanza di una diversa determinazione, deve essere rispettata la volontà della madre biologica di rimanere anonima, a seguito della morte di costei, la diversa determinazione in tal senso può essere posta in essere dai suoi eredi. Per l'effetto, venute meno le ragioni

diritto della personalità- si estingue con la morte della titolare, sono i congiunti superstiti a vedersi riconosciuti diritti e poteri che si connotano per essere una proiezione *post mortem* della situazione giuridica di cui godeva l'interessata²⁹, inevitabilmente recessivi rispetto al diritto fondamentale del figlio all'accertamento del proprio stato.

La lesione del diritto (alla riservatezza) "soccumbente", può, tuttavia, essere giustificata solo nella misura in cui si riveli strettamente funzionale al corretto esercizio del diritto (di accertamento dello stato di figlio) "vittorioso". Ragion per cui deve essere pregiudicata il meno possibile la *privacy* del nucleo familiare costituito dalla genitrice dopo aver esercitato il diritto all'anonimato. Ciò val quanto dire che il trattamento delle informazioni³⁰ necessarie per accertare lo stato di figlio deve essere eseguito senza determinare un pregiudizio, anche non patrimoniale, all'immagine, alla reputazione e ad altri beni di primario rilievo costituzionale dei familiari della madre defunta³¹.

4. Bilanciamento "a monte" e contemperamento "a valle": diritto di accesso agli atti e riservatezza dei dati.

Il bilanciamento, "a monte", dei diritti, sinora esaminati, potrebbe comportare, "a valle", il conflitto tra ulteriori interessi che, pertanto, andranno assoggettati al medesimo meccanismo. La scelta per la prevalenza dell'uno o dell'altro, però, certamente sarà influenzata dalla necessità di una valutazione coerente rispetto all'esito cui si è giunti nel bilanciamento principale, e tanto al fine di riconoscere tutela effettiva e piena al diritto ritenuto preminente.

Ebbene, un contrasto tra interessi "a valle" potrebbe verificarsi nel momento in cui il figlio, al fine di vedersi riconosciuto il *favor veritatis*, debba fornire la prova della propria provenienza biologica, così come richiesta al comma 3 dell'art. 269 c.c. Caso questo in cui potrebbe invocarsi il diritto all'esibizione del certificato di assistenza al parto e della cartella clinica, in quanto atti contenenti le informazioni sulla nascita e sull'identità della donna che ha chiesto di rimanere "anonima" al momento del parto. Siffatti documenti costituiscono, senza dubbio, fonte di prova dei fatti addotti a fondamento dell'accertamento richiesto (art. 2697 c.c.). In particolare, essi consentono di dimostrare che la donna che il figlio assume essere

di tutela della scelta a suo tempo compiuta dalla donna, è ammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nonostante la volontà espressa al momento del parto di rimanere anonima".

29 Cfr. Cons. Stato, 9 giugno 2008, n. 2866, *Ragiusan*, 301-302, 2009, p. 24.

30 Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, per «trattamento» si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

31 Cass. civ., 9 novembre 2016, n. 22838, cit.

la propria madre abbia effettivamente partorito e che il parto sia avvenuto proprio contestualmente alla nascita del richiedente la dichiarazione giudiziale di maternità. Al riguardo, l'art. 2 *terdecies*, d.lgs. n. 196/2003³² (come introdotto dal d.lgs. n. 101/2018), al comma 1³³, ammette l'accesso ai dati relativi a persone decedute da parte di chi abbia un interesse proprio³⁴, quale risulta essere, ad esempio, quello all'accertamento di un diritto in sede giudiziaria (cfr. 9, paragrafo 2, lett. f, del Regolamento UE 2016/679³⁵).

Ciò posto, il diritto del figlio all'esibizione degli atti amministrativi, quale diritto soggettivo pubblico (artt. 24, 97 Cost.) incide, inevitabilmente, su quello alla riservatezza (art. 2 Cost.) dei dati contenuti nella documentazione richiesta, di cui potrebbero essere titolari anche i familiari della madre "anonima" nel caso di morte della stessa, quali successori *mortis causa* dei diritti originariamente posti in capo a quest'ultima. Gli eredi della donna, in altre parole, assumono i poteri di tutela della situazione giuridica dell'interessata a fronte di richieste invasive della sfera giuridica sensibile della stessa³⁶.

Di conseguenza anche le evidenziate situazioni in conflitto devono essere necessariamente bilanciate, dovendo il diritto alla riservatezza dei "controinteressati" eredi della donna defunta (art. 22, comma 1, lett c, l. 241/1990)³⁷ soccombere

32 C.d. Nuovo Codice della *privacy*, come introdotto dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, rubricato "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". In materia, cfr. CUFFARO, V.; D'ORAZIO, R.; RICCIUTO, V.: (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, Giappichelli, 2019, *passim*; FINOCCHIARO, G. (diretto da), *La protezione dei dati personali in Italia*, Bologna, Zanichelli, 2019, *passim*.

33 Il quale ha sostituito l'art. 9, comma 3, d.lgs. n. 196/2003. Sul tema, cfr. RESTA, G.: *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in CUFFARO, V.; D'ORAZIO, R.; RICCIUTO, V.: (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., p. 1361; PARDINI, S.: *Commento sub art. 9, comma 3*, BIANCA, C.M.; BUSNELLI, F. D.: (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, Padova, Cedam, 2007, pp. 227 ss.

34 Cfr., Cons. St., 12 giugno 2012, n. 3459, *Foro amm.*, 2012, pp. 1545 ss.

35 Laddove, nel rispetto delle misure di garanzia previste dall'art. 2 *septies*, d.lgs. n. 196/2003 (come introdotto dal d.lgs. n. 101/2018), ammette il trattamento dei dati delle persone fisiche qualora necessario per accertare un diritto in sede giudiziaria. Va precisato che il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, al Considerando 27, esclude l'applicazione della normativa ai dati delle persone decedute. Tuttavia, il medesimo Considerando contiene altresì una clausola di salvaguardia con la quale si concede ai singoli Stati membri dell'Unione Europea la facoltà di prevedere norme a tutela del trattamento dei dati delle persone decedute. L'Italia si è avvalsa di tale facoltà attraverso il decreto di armonizzazione del Codice della *privacy*, vale a dire con il d.lgs. n. 101/2018, per il quale al trattamento dei dati delle persone decedute continuano ad applicarsi le tutele previste dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

36 Sul tema, cfr. Trib. Genova, 13 maggio 2019 (dec.), *Fam. e dir.*, 3, 2020, pp. 281 ss., con nota di ANDREOLA, E.: "Fratelli biologici di madre anonima e riservatezza dei dati genetici", ove è dato leggere un'interessante ricostruzione della nozione di "dato genetico" che va necessariamente ampliata in una dimensione "relazionale" tale da coinvolgere, e di conseguenza tutelare, anche le situazioni giuridiche soggettive di fratelli e sorelle biologici, intesi come "diritti del gruppo biologico".

37 Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990 (come sostituito con la legge n. 15/2005) per "controinteressati" in materia di accesso devono intendersi "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza". Cfr. Cons. Stato, 26 agosto 2014, n. 4308, *Urb e app.*, 12, 2014, p. 1368, per cui "in materia di accesso agli atti della P.A., ai fini della qualifica di un soggetto come controinteressato non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento richiesto,

rispetto a chi abbia la titolarità di una situazione qualificata giuridicamente rilevante e pienamente tutelabile, la cui fondatezza, peraltro, non deve essere valutata ai fini dell'accesso (cfr. art. 22, comma 1, lett. b, l. n. 241/1990). Ed infatti, l'intento del figlio di esperire l'azione giudiziaria di dichiarazione della maternità legittima già, di per sé, l'esercizio del diritto di accesso che, quindi, risulta funzionale e proporzionato rispetto all'interesse che si vuole far valere, indipendentemente da ogni giudizio sull'ammissibilità o sulla fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti³⁸. Il diniego della P.A. all'ostensione degli atti contenenti i dati della partoriente cagionerebbe, allora, un pregiudizio al "bene della vita" sotteso all'interesse di cui è titolare il figlio biologico. Interesse diretto, qualificato, concreto ed attuale, quello cui si fa cenno, proteso ad ottenere le informazioni utili al fine di tutelare giudizialmente il proprio diritto fondamentale di accertare lo stato di figlio. D'altronde, se si ammette che, nel caso dell'adottato che chieda legittimamente l'accesso alle origini biologiche, il diritto all'esibizione dei detti documenti prevalga nel bilanciamento col contrapposto diritto alla riservatezza dei dati in essi contenuti, per giungere a diversa soluzione con riferimento all'ipotesi di azione di dichiarazione giudiziale di maternità da parte del figlio non riconosciuto occorrerebbe poter ravvisare apprezzabili differenze tra le rispettive situazioni. Laddove, peraltro, ricorrono determinate condizioni, l'esercizio da parte del figlio del diritto di accesso ai dati della madre deceduta diviene ancora più fondato. Secondo il Consiglio di Stato, ad esempio, va certamente accolta l'istanza esercitata da chi sia beneficiario di testamento olografo redatto dal defunto³⁹, in quanto elemento che costituisce ex se un indizio rilevante, tanto da divenire prova se posto in relazione con altri "gravi, precisi e concordanti".

L'accesso agli atti, dunque, certamente costituisce un mezzo utile astrattamente idoneo alla difesa del proprio interesse preminente e giuridicamente rilevante ad accertare lo stato di figlio (cfr. art. 24, comma 7, L. 291/1990)⁴⁰. Ed ancora, l'esercizio di tale diritto non può essere ostacolato dal limite temporale di cento anni che dovrebbe decorrere dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica contenenti l'identità della partoriente, previsto dall'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità non operativo oltre la vita della donna, proprio come già previsto dalle Sezioni Unite⁴¹,

ma occorre in capo a tale soggetto un *quid pluris*, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento, atteso che in materia di accesso la veste di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto".

38 Cfr. Cons. Stato, 12 giugno 2012, n. 3459, cit.

39 Cons. Stato, 12 giugno 2012, n. 3459, cit.

40 Cfr. Cons. Stato, 17 settembre 2010, n. 6953, *Mass. Giust. civ.*, 2010.

41 Cfr. Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, cit.; Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15024, cit.; Cass. civ., 9 novembre 2016, n. 22838, cit. Cfr., in dottrina, STEFANELLI, S.: "Anonimato materno e genitorialità dopo Cass. sez. un., n. 1946 del 2017", *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 3, 2017, pp. 1041 ss.

nonché dall'art. 2, d.d.l n. 1978/2015, al chiaro fine di evitare una cristallizzazione *post mortem* della decisione di anonimato del parto.

II. ANONIMATO MATERNO E SISTEMI GIURIDICI COMPARATI.

Come più volte evidenziato, la prevalenza del diritto alla verità biologica del figlio su quello di anonimato della madre trova legittimazione anche nella lettura convenzionalmente orientata delle norme operanti nel nostro sistema giuridico. Tale soluzione, oltre che essere ragionevole, risulta comunque vincolante in virtù dell'ingresso della CEDU nell'ordinamento europeo, sicché il rispetto dei principi ivi positivizzati deve essere garantito alla luce della prevalenza delle fonti sovranazionali su quelle interne⁴².

Di conseguenza, pur potendosi dedurre che anche gli altri paesi aderenti all'Unione Europea accolgano il medesimo orientamento convenzionalmente conforme, interessante risulta l'esame di alcune normative nazionali che si allontanano considerevolmente da quella italiana⁴³. Se, da un lato, l'applicazione concreta dei principi in commento dovrebbe giungere ad un esito generalmente accolto, altrettanto non può dirsi accadere in astratto relativamente alle normative nazionali positivizzate. Gli ordinamenti europei, infatti, pur appartenendo ad una grande "famiglia" fondata su diritti e regole comuni, non solo giuridiche, relativamente al tema di cui si discute, si distinguono non poco e tanto certamente deriva da diverse influenze storiche, culturali e sociali⁴⁴.

Ebbene, nell'ordinamento francese, benché la "filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant" (art. 311-25)⁴⁵, "lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé" (art. 326 code civil), precludendosi, di conseguenza, l'accertamento del vincolo di filiazione⁴⁶. La normativa francese sul

42 Cfr. BUSNELLI, F. D.; VITUCCI, M. C.: "Frantumi europei di famiglia", *Riv. dir. civ.*, 4, 2013, p. 771 s.; GIAIMO, G.: "Matrimonio in diritto comparato", *Dig. disc. priv., sez. civ., agg.*, Torino, Utet giuridica, 2013, pp. 333 ss.; TORINO, R.: *Nuovi modelli familiari. Il diritto a essere genitori*, Roma, Aracne editrice, 2003, pp. 15 ss.

43 BOLONDI, E.: "Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo", *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2009, pp. 281 ss.

44 Cfr. MIRANDA, A.: *Famiglie e vecchi diritti: brevi considerazioni sull'evoluzione del rapporto tra diritto, famiglia e società*, in *Patrimonio, persona e nuove tecniche di governo del diritto. Incentivi, premi, sanzioni, alternative*, a cura di MONATERI, P.G.; SOMMA, A., Napoli, Esi, 2009, pp. 565 ss.; RINELLA, A.: *Famiglie e sistemi giuridici*, in MORBIDELLI, G.; PEGORARO L.; RINELLA, A.; VOLPI, M., *Diritto pubblico comparato*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 31 ss.; SCALISI, V., "Famiglia" e "famiglie" in Europa", *Riv. dir. civ.*, 1, 2013, pp. 9 ss.; PERLINGIERI, P.: *Il diritto ereditario all'affacciarsi del nuovo millennio: problemi e prospettive*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio. Dagli istituti classici al patto di famiglia*, a cura di DELLE MONACHE, S., Padova, Cedam, 2007, pp. 317 ss.

45 Disposizione normativa introdotta con l'Ordonnance n. 2005-759, del 4 luglio 2005, ratificata con la Loi n. 2009-61, del 16 gennaio 2009, su cui si rinvia a HAUSER, J.: "La réforme de la filiation et les principes fondamentaux", *Droit de la Famille*, 1, 2006, pp. 1 ss.

46 FURKEL, M.F.: "Le droit à la connaissance de ses origines en République Fédérale d'Allemagne", *Revue Internationale de Droit Comparé*, 49, 4, 10-12, 1997, pp. 93 ss.

parto anonimo (“accouchement sous X”⁴⁷) è, tuttavia, soprattutto rappresentata dalla Loi 93-2002, del 22 gennaio 2002, relativa all'accesso alle origini delle persone adottate⁴⁸, di riforma del Code de l'action sociale et des familles, per effetto della quale non si discorre più di parto “anonimo” ma di parto “con discrezione”. Con tale disciplina, si introduce, dunque, il principio della réversibilité del segreto in forza del quale si rende revocabile la scelta della madre di restare anonima. A conferma di ciò, si istituisce il Conseil National pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), che può ricevere la dichiarazione di consenso alla rimozione del segreto da parte della madre e, pertanto, essere in grado di comunicare all'interessato l'identità della sua genitrice⁴⁹. Tale organo, in altre parole, ha il compito di verificare l'attualità della volontà di anonimato della donna, sicché potrà comunicarne l'identità soltanto con il consenso della stessa⁵⁰. Resta, senza dubbio, inteso che le informazioni non identificative, le quali non vengono documentate in un registro sigillato, sono rilasciate al richiedente senza necessità di verificare la volontà materna. Per effetto della citata normativa, a ben vedere, se, da un lato, si riconosce alla partoriente il diritto di rimanere anonima, dall'altro, la si informa delle conseguenze giuridiche di tale scelta e della circostanza di poter rimuovere in qualsiasi momento il segreto e rinunciare all'anonimato (art. I 222-6 Social Action and Families Code⁵¹). Nell'eventualità in cui la donna non voglia rendere nota la sua identità, quest'ultima non potrà essere comunicata, salvo

47 Su cui si rinvia a TRILLAT, B.: *L'accouchement anonyme: de l'opprobre à la consécration, Liber amicorum à la mémoire de Daniel Heut-Weiller, Pus/Lgdj*, 1994, pp. 513 ss.

48 “Loi n. 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État”, su cui si veda VERDIER, P.: “La loi du 22 janvier 2002 constitue-t-elle une avancée pour le droit à la connaissance de ses origines?”, *AJ Famille*, 3, 2003, pp. 92 ss. Per un'attenta analisi, anche in chiave comparatistica, cfr. PASSAGLIA, P.: *La tutela dell'identità del minore nell'ordinamento francese al crocevia tra diritto interno e diritto sovranazionale e tra legislazione e giurisprudenza*, in PERLINGIERI, P.; CHIAPPETTA, G.: (a cura di) *Questioni di diritto delle famiglie e dei minori*, Napoli, Esi, 2017, pp. 310 ss.

49 STANZIONE, M. G.: “Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini”, *Fam. e dir.*, 2, 2015, p. 195, nt. 24, laddove l'a. puntualizza che “una prima attenuazione dell'irreversibilità della scelta dell'anonimato si era avuta dapprima con la loi 96-604 del 5 luglio 1996, che prevedeva l'obbligo del personale sanitario di informare la partoriente della possibilità di fornire informazioni non identificative o di rivelare la propria identità, su richiesta espressa del bambino o dei suoi discendenti”. Cfr. Id.: “Il diritto del figlio di conoscere le proprie origini nel dialogo tra le Corti”, *Nuova giur. civ. comm.*, 11, 2016, pp. 1488 ss.

50 In merito, v. si PARIS, D.: “Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo (con alcuni spunti per una rilettura dell'inquadramento costituzionale dell'interruzione volontaria della gravidanza)”, *Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna*, n. 10/2012, www.forumcostituzionale.it, pp. 1 ss.; MALLET-BRICOUT, B.: “Droit d'accès aux origines personnelles: l'embaras de la Court européenne des droits de l'homme”, *Recueil Dalloz*, vol. 9, 2003, pp. 1240 ss.; GRÜNDLER, T.: “Les droits des enfants contre les droits des femmes : vers la fin de l'accouchement sous X?”, *LRDH*, 2013, pp. 1 ss.; FALBO, N.: “Il diritto alle origini fra ordinamenti nazionali e giurisprudenza europea. Spunti per una comparazione”, www.dirittifondamentali.it, 2, 2020, p. 1068.

51 La normativa prevede che ogni donna ammessa in ospedale che chieda di partorire nell'anonimato sia informata delle conseguenze giuridiche di siffatta scelta. La donna è invitata a lasciare informazioni generali relative alla salute propria e del padre biologico, alle origini del bambino e alle circostanze della nascita, e, separatamente, in un registro sigillato, le informazioni sulla propria identità personale. La partoriente viene poi contestualmente informata del fatto che può, in ogni momento, rinunciare all'anonimato sulla propria identità e che, altrimenti, le informazioni identificative potranno essere fornite all'interessato solo attraverso la procedura di accesso e comunque previo suo consenso.

che la richiedente segretezza sia deceduta e non abbia, prima della sua morte, manifestato una volontà contraria all'accesso alle informazioni identificative⁵².

A differenza del modello francese, improntato sul volontarismo e sul riconoscimento alla donna di un diritto all'anonimato, quello tedesco risulta, invece, caratterizzato da un sistema automatico di accertamento della maternità che discende direttamente dal parto, come si ricava dal § 159I BGB il quale, modificato dal *Kindschaftsrechtsgesetz* del 1997⁵³, prevede che “mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat”, in ossequio al principio di responsabilità della procreazione⁵⁴. Ciò almeno fino alla legge 28-8-2013, sulla *vertrauliche Geburt*⁵⁵, che ha previsto il diritto ad una “maternità non disvelata”, e, quindi, a partorire senza una immediata identificazione⁵⁶, quante volte, soprattutto, la donna si trovi in condizioni di grande difficoltà nell'assumere scelte che potrebbero essere pregiudizievoli per sé e per il figlio⁵⁷. Segnatamente, all'interno del *Schwangerschaftskonfliktgesetz*, il § 25 prevede che ogni donna in gravidanza venga edotta sulla possibilità di partorire in modo confidenziale. La legge, nel contempo, specifica però che la madre è tenuta a fornire la propria identità, che verrà conservata e mantenuta celata fino al compimento del sedicesimo anno di età del figlio che, a partire da quel momento, potrà avere pieno accesso a tutti i dati relativi alle proprie origini⁵⁸. Del resto, già con sentenza del BVerfG del 1988, era stato inserito il diritto di conoscere le proprie origini (*Recht auf Kenntnis der Abstammung*⁵⁹) tra i *Grundrechte*, facendolo discendere direttamente dalla dignità della persona sancita dall'art. 1, *absatz* 2, GG.⁶⁰

52 Cfr. BOLONDI, E.: “Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 6, p. 20281; BARBISAN, B.: “Apprendimento e resistenze nel dialogo fra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo: il caso del diritto all'anonimato della madre naturale”, *www.diritticomparati.it*, 9 maggio 2016.

53 *KindschaftsRG* del 25 settembre 1997.

54 Cfr., in merito, HENRICH, D.: *La riforma del diritto della filiazione in Germania*, *Ann. dir. ted.*, 1998, pp. 33 ss.; DIURNI, A.: *La riforma del quarto libro del BGB*, *ivi*, pp. 47 ss.

55 *Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt*, 28 ago. 2013, BGBl. I, p. 3458.

56 Utile, al riguardo, l'analisi di RUSCONI, C.: “La legge tedesca sulla *vertrauliche Geburt*. Al crocevia tra accertamento della maternità, parto anonimo e adozione”, *Eur. e dir. priv.*, 4, 2018, pp. 1347 ss.; MIELTIZ, C.: “Anonyme Kindesabgabe. Babyklappe, anonyme Übergabe und anonyme Geburt zwischen Abwehr Schutzgewährrecht”, Baden-Baden, Nomos, 2006, pp. 70 ss. In tema, STANZIONE, M. G.: *op. cit.*, p. 18, pone l'accento sul fatto che fossero rimasti privi di esito sia il progetto di legge, presentato al *Bundestag*, del maggio 2002, relativo al parto anonimo, sia il Progetto del *Land* del Baden- Württemberg, presentato al *Bundesrat*, il 21 giugno 2002.

57 RUSCONI, C., *op. cit.*, p. 1364.

58 Osserva FALBO, N., *op. cit.*, p. 1076.

59 Cfr., in argomento, KLEINEKE, W.: *Das recht auf Kenntnis der Zigene Abstammung. dissertation zur Englangung des Doktorgrades der juristischen Facultät der Georg-August-Universität zu Göttingen, Göttingen, 1976, passim*; KATZENMEIER, D.: “Rechtsfragen der “Baby klappe” und der medizinisch assistierten “anonymen Geburt””, *FamRZ*, I, 2005, pp. 134 ss.; HEPTING, R.: ““Babyklappe” und “anonyme Geburt””, *ivi*, 2001, pp. 1573 ss.

60 BVerfG, Beschluss 18 gennaio 1988, *FamRZ*, 1989, p. 147 e BVerfG, Beschluss 31 gennaio 1989, *ivi*, pp. 255 ss. Sul tema, cfr. STARCK, C.: “Anmerkung BVerfG vom 31.1.1989”, *JZ*, 1989, pp. 338 ss.; RAMM, T.: “Ehelichkeitsanfechtung und Bundesverfassungsgericht”, *NJW*, 1989, pp. 220 ss.

Ne deriva che il sistema nazionale tedesco, a differenza di quanto rilevato con riferimento a quello francese e all'ordinamento giuridico italiano, già "a monte", attribuisce primaria rilevanza al diritto del figlio a conoscere le proprie origini genetiche, in quanto aspetto fondamentale della vita di una persona e del suo sviluppo⁶¹.

Diritto questo previsto anche nel sistema giuridico spagnolo laddove l'adottato maggiorenne (o, se minore, i genitori adottivi) può chiedere all'Entidad Pública informazioni sulle proprie origini, sull'identità e sui dati sanitari dei genitori biologici (cfr. art. 180 código)⁶². Rispetto alla filiazione biologica, nella specie, l'art. 120 Código Civil prevede che l'accertamento della filiazione materna non matrimoniale avvenga mediante la formazione di un atto di nascita recante l'indicazione della madre⁶³. "El derecho a conocer el propio origen biológico" trova il suo addentellato normativo nell'art. 39.2 Constitución⁶⁴, che tutela la ricerca della paternità e l'accertamento della maternità⁶⁵. Tanto che, come ormai noto, il Tribunal Supremo, con sentenza del 21 settembre 1999, ha dichiarato la nullità delle disposizioni regolamentari sul parto anonimo per contrasto con il richiamato art. 39, c. 2⁶⁶, nonché con gli artt. 10, sulla dignità umana, sui diritti inviolabili e sul libero svolgimento della personalità, e 24, c. 1, in punto di tutela effettiva dei diritti, della medesima Constitución⁶⁷. Per la giurisprudenza spagnola, tuttavia, a venire, così, effettuato non è un bilanciamento, non potendo, a monte, rintracciarsi alcun conflitto tra gli interessi implicati.

-
- 61 BALDINI, V.: "Diritti fondamentali e processi (a volte incompiuti...) di concretizzazione: il caso del diritto alla conoscenza dell'origine biologica nella giurisprudenza costituzionale tedesca ed italiana", *www.dirittifondamentali.it*, 3 febbraio 2014, pp. 1 ss.
- 62 PALACIOS GONZÁLEZ, D.: "El derecho del adoptado a conocer sus orígenes biológicos", *Revista de Derecho Civil*, 3, 2017, pp. 95 ss.; VILLALUENGA, L.G.; DE LA FUENTE, M. L.: *El derecho del adoptado a conocer sus orígenes en España y en el derecho comparado*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006, pp. 21 ss.; MOLINER NAVARRO, R.: "Adopción, familia y derecho", *Rev. boliv de derecho*, 14, 2012, pp. 98 ss.
- 63 In merito, v.si LASARTE ÁLVAREZ, C.: "Il diritto di famiglia spagnolo: linee della riforma", *Familia*, 3, 2006, pp. 545 ss.
- 64 Art. 39-2 Costituzione spagnola: "I pubblici poteri assicurano anche la protezione integrale dei figli, uguali questi di fronte alla legge a prescindere dalla filiazione, e delle madri qualunque sia il loro stato civile. La legge potrà consentire l'accertamento della paternità". Cfr.
- 65 HERNÁNDEZ DIAZ-AMBRONA, M.D.: "Notas sobre el derecho a la identidad del niño y la verdad biológica", *Revista de Derecho Privado*, 7-8, 2005, pp. 26 ss.; PULIDO, M.: "¿El fin de la filiación anónima?", *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional*, 2, 2005, pp. 2 ss.; RUBIO, E.: "El secreto de la maternidad", *Revista Doctrinal Aranzadi Civil Mercantil*, 2003, pp. 9 ss.; QUESADA, M.: "El derecho (¿constitucional?) a conocer el propio origen biológico", *Anuario de Derecho Civil*, 2, 1994, pp. 237 ss.
- 66 Art. 14, Costituzione spagnola: "Gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, senza che prevalga alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione e qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale".
- 67 Tribunal Supremo, 21 settembre 1999, n. 776, RJ, 1999, pp. 6944 ss. Cfr., sul tema, Tribunal Constitucional, 17 giugno 1999, n. 116, ricorso d'incostituzionalità n. 376/1989, promosso dai "Diputados del Grupo Parlamentario Popular", contro la Ley 35/1998, del 22 novembre, "Sobre técnicas de reproducción asistida", BOE, 8 luglio 1999, n. 162, pp. 67 ss. In merito, si rinvia a HERNÁNDEZ, F. R.: "La constitucionalidad del anonimato del donante de gametos y el derecho de la persona al conocimiento de su origen biológico. De la S.T.C. 116/1999, de 17 junio, al affaire Odièvre", *Familia*, 2004, pp. 349 ss.; CHOFRE SIRVENT, J.: "Reproducción asistida y Constitución (Comentario a la Sentencia 116/1999, de 17 de junio de 1999)", *Teoría y Realidad Constitucional*, 7, 2001, pp. 334 ss.; RABADÁN SÁNCHEZ-LAFUENTE, F.: "El derecho a conocer los orígenes biológicos de la reproducción asistida", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 10, 2019, pp. 586 ss.; DEL PILAR CÁMARA AGUILA, M.: "Sobre la constitucionalidad de la Ley de técnicas de reproducción asistida (Comentario a la STC 116/1999, de 17 de junio)", *Derecho Privado y Constitución*, 13, 1993, pp. 117 ss.

La facoltà della donna di partorire in anonimato non può recedere rispetto al diritto del figlio a conoscere le proprie origini, non avendo la prima alcun rilievo costituzionale, ma anzi ponendosi in diretto conflitto con l'applicazione di altri interessi (di carattere, invece, costituzionale), quali il diritto di uguaglianza e quello di libera ricerca della paternità. Per effetto di tale pronuncia, si impone, a ben vedere, un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata degli artt. 115 e 120 del Código civil, nel senso per cui la filiazione nei confronti della madre dovrà risultare da uno degli atti formali previsti da tali norme, senza che possa esservi omessa l'identità della madre-partorientente⁶⁸, tutelandosi, così, in modo incontrovertibile, il diritto del figlio a conoscere le proprie origini.

III. FAVOR VERITATIS NEL PANORAMA EUROPEO.

A prescindere dalla disciplina vigente nei singoli ordinamenti⁶⁹, il coinvolgimento politico, giuridico, ed ancor prima valoriale, di tali diverse realtà in un unico sistema europeo, finalizzato al perseguimento di obiettivi comuni, impone un'osservazione generale, in quanto unitaria, anche del tema in commento; visione, questa, idonea a realizzare un'identità europea forte pure nel panorama internazionale⁷⁰.

Di particolare rilievo risulta l'art. 8 della CEDU che, nel sancire che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare", fa riferimento anche al *favor filiationis*, quale elemento essenziale per lo sviluppo della persona. Questa tutela è generalmente positivizzata negli ordinamenti europei, laddove l'instaurazione della filiazione è requisito essenziale per la titolarità e per l'esercizio di situazioni soggettive derivanti dal medesimo rapporto giuridico. Se, da un lato, il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali avviene già dal momento della nascita, dall'altro, la titolarità di ulteriori diritti sorge per effetto del riconoscimento del figlio da parte del genitore biologico, ovvero in virtù del diverso rapporto di filiazione che viene a realizzarsi. In particolare, i primi diritti sono tutelati *erga omnes*, riguardando la persona in quanto tale, mentre i secondi possono costituirsi in favore del figlio soltanto attraverso l'instaurazione di un rapporto di filiazione, cioè con l'individuazione dei soggetti obbligati⁷¹.

68 FALBO, N., *op. cit.*, p. 1073; DE VERDA Y BEAMONTE, J. R.: "La filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida (un análisis crítico de la experiencia jurídica española, treinta años después de la aprobación de la primera regulación legal sobre la materia)", *Riv. dir. succ. fam.*, 1, 2018, pp. 301 ss.; *Id.*, "La filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida en España", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 8, 2018, pp. 11 ss.; HERNÁNDEZ C. S.: "Identidad genética y anonimato en la fertilización asistida", *ivi*, 8, 2018, pp. 138 ss.

69 Il modello inglese, invece, si caratterizza per il riconoscimento del diritto alla identità genetica e al mantenimento del rapporto genitoriale con la famiglia biologica, ammettendo l'accesso alle origini e postulandovi delle compressioni solo in casi eccezionali, come si ricava dall'*Adoption Act 1976* e dall'*Adoption and Children Act 2002* che prevedono, segnatamente, il diritto dell'adottato maggiorenne a conoscere le generalità dei genitori biologici. In tema, cfr. VALENTE, C.: "Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini: brevi note su due esperienze giuridiche a confronto", *www.rivistafamiglia.it*, 16 luglio 2020.

70 PORCHIA, O.: *La filiazione nel diritto internazionale privato*, in FERRANDO, G. (a cura di): *Il nuovo diritto di famiglia*, Bologna, Zanichelli, 3, 2007, pp. 549 ss.

71 Sul tema si rinvia estensivamente a SASSI, A.: *op. cit.*, pp. 62 ss.

La differenza tra i sistemi giuridici europei, come innanzi evidenziato, non riguarda, dunque, la rilevanza della filiazione, quanto piuttosto le modalità attraverso cui questa si realizza; in particolare, vi sono ordinamenti che non riconoscono alla madre biologica facoltà diverse dal riconoscimento del figlio biologico, mentre altri prevedono sistemi di instaurazione della filiazione automatica nei confronti della stessa, salvo l'esercizio del diritto all'anonimato⁷².

Laddove il diritto alla riservatezza del parto venga esercitato non potrà, comunque, essere preclusa *sine die* al figlio la possibilità di conoscere le proprie origini biologiche, trattandosi in ogni caso di un diritto esistenziale, indisponibile e potestativo⁷³ e dovendosi, evidentemente, evitare, per il figlio, dei pregiudizi sul piano psicologico e, in taluni casi, anche eventuali riflessi negativi sulla tutela della sua salute. Tale affermazione, ancora una volta espressione della prevalenza del *favor veritatis*, trova fondamento anche nelle pronunce della giurisprudenza della CEDU, ed in particolare in quella sul caso Godelli c. Italia⁷⁴, ove si mette in luce la necessità di non precludere al figlio la creazione di una relazione di fatto con il proprio genitore biologico, senza che la stessa divenga necessariamente "genitorialità giuridica"; conclusione, questa, che esprime un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi. Sussistono, d'altronde, modelli di filiazione adottiva (come quella c.d. mite⁷⁵) caratterizzati dalla partecipazione dei genitori biologici alla crescita e allo sviluppo del minore. Al riguardo, per la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella vicenda Zhou c. Italia, "posto che l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale, gli Stati membri della convenzione europea dei diritti dell'uomo hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento tra genitori biologici e figli e a tutelare il superiore interesse di questi ultimi, evitando per quanto possibile l'adozione e prevedendo la possibilità

72 Cfr. TROIANO, S.: *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il "dilemma" della donna partoriente all'anonimato*, in AA.VV., *Parte generale e persone*. Liber Amicorum per Dieter Henrich, a cura di GABRIELLI, G.; PATTI, S.; ZACCARIA, A.; PADOVINI, F.; CUBEDDU WIEDEMANN, M.G.; TROIANO, S., Torino, 2012, p. 178; GIGLIOTTI, F.: "Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)", *Eur. dir. priv.*, 3, 2017, pp. 901 ss.

73 In tal senso, sebbene in tema di diritto a conoscere le proprie origini in relazione allo sviluppo in Italia delle tecniche di riproduzione assistita, CHIAPPETTA, G.: "*Favor veritatis* ed attribuzione dello *status filiationis*", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 4 ter, 2016, pp. 166 ss.

74 Corte eur. dir. uomo, *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012, cit., per cui "l'interesse vitale dell'individuo a ottenere le informazioni necessarie alla scoperta della verità con riguardo ad un aspetto importante della [propria] identità personale, parte integrante del diritto alla vita privata, integra un diritto soggettivo ed ultra-personale e, pertanto, imprescrittibile".

75 Cass. civ., 25 gennaio 2021, n. 1476, *Foro it.*, 6, 2021, cc. 2074 ss., con nota di MENDOLA, A.: "Stato di abbandono semipermanente e diritto alla continuità affettiva nell'adozione c.d. «mite»", per cui il giudice, chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione "piena" una "*extrema ratio*", alla quale dover preferire, ricorrendone i presupposti, la cd. adozione mite, idonea a non recidere del tutto il rapporto tra il minore e la famiglia di origine.

di disporre, sempre se corrisponda all'interesse dei minori, una forma di adozione che garantisca la conservazione dei legami tra questi ultimi e i genitori⁷⁶.

Secondo i giudici di Strasburgo, il diritto del figlio alla ricerca della propria identità biologica è un interesse vitale, direttamente connesso al rispetto della vita privata, ex art. 8 CEDU, che comprende il diritto di stabilire relazioni con altri e, di conseguenza, quello di conoscere tutti i dettagli funzionali allo sviluppo della propria personalità. Il diritto a conoscere la propria ascendenza rientra, pertanto, nel campo di "azione" del concetto di "vita privata" che comprende aspetti importanti della propria sfera personale, di cui fa parte anche l'identità dei genitori.

Ciò nonostante, e conformemente a quanto innanzi asserito, se, da un lato, la nascita e le relative circostanze rientrano nella "vita privata" -convenzionalmente rilevante- del bambino, poi adulto, dall'altro, anche quello della madre è interesse rilevante ex art. 8 CEDU. Alla luce di queste osservazioni, secondo la Corte di Strasburgo, devono imporsi agli Stati membri non solo regole di carattere negativo, intese come divieti di ingerenza nelle "vite" delle "persone", ma anche obblighi positivi, che possono implicare la previsione di misure idonee al rispetto effettivo degli interessi in gioco. La realizzazione di tale obiettivo rientra comunque nella discrezionalità degli Stati membri che pongono in essere di volta in volta il bilanciamento, che potrà dirsi legittimo solo se ragionevole e proporzionato, anche alla luce delle "linee guida" fornite dall'ordinamento sovranazionale⁷⁷.

La consapevolezza della necessità di riconoscere primaria tutela al *favor veritatis* è confermata dalla coerenza di ulteriori scelte, riguardo ad altre tematiche, effettuate dal medesimo legislatore europeo; ad esempio, in materia di adozione, come evidenziato, il principio di verità biologica trova riconoscimento laddove si attribuisce prevalenza alla filiazione genetica e si rende residuale il ricorso a rapporti sostitutivi, in quanto, sebbene secondari, comunque idonei a fornire al figlio la titolarità di situazioni essenziali per la sua completa formazione e per il suo sviluppo.

Tutte le osservazioni sin qui esposte acquisiscono ancor più fondamento alla luce del mutamento nel panorama europeo del concetto sociale, prima

76 Corte eur. dir. uomo, 21 gennaio 2014, "Zhou c. Italia", *Foro it.*, IV, 2014, c. 173, con nota di CASABURI, G.: "La corte europea dei diritti dell'uomo «impone» l'introduzione dell'adozione «mite»". Nella specie, la Corte ha ritenuto costituire violazione dell'art. 8 della CEDU l'adozione di un minore, disposta dall'autorità giudiziaria italiana, la cui madre biologica, in stato di indigenza ed in difficili condizioni di salute, non era in grado di prendersene cura, senza però che la sua condotta fosse stata di per sé pregiudizievole per il figlio, perché non era stata adeguatamente ricercata la possibilità, a mezzo di idonei interventi, di superare le pur gravi ed obiettive difficoltà della donna.

77 STILE, M.T.: *I rinnovati rapporti tra Corte Costituzionale e Corti Europee. Vuoto legislativo e giudice legiferante*, in BUFFA, F. (a cura di): *Il diritto in Europa oggi*, Milano, Key editore, 24, 2018, pp. 21 ss.

che giuridico, della famiglia⁷⁸. Ebbene, l'accoglimento della prevalenza del *favor filiationis*, in particolare nella sua declinazione di *favor veritatis*, trova giustificazione nell'abbandono della tipicità dell'istituzione della famiglia fondata sul matrimonio e nell'adesione alla contraria visione pluralistica della stessa⁷⁹. Questo cambiamento ha trovato origine, infatti, nelle fonti dell'Unione Europea in cui è più sentita l'esigenza di non aderire ad una tipologia predeterminata di famiglia, diversa nei vari Stati e nelle molteplici culture⁸⁰. È per questa ragione che si ritiene prevalente il rapporto di filiazione biologico, laddove corrisponda all'interesse del figlio, anche se non inserito in un rapporto "tipicamente" familiare.

Il tutto, però, non tradisce l'idea per cui il principio accolto non è assoluto in quanto va osservato sempre nell'ottica dell'interesse del figlio, arbitro indiscusso della propria situazione esistenziale. Il principio del *favor veritatis* deve, d'altro canto, "fare i conti" con l'ecletticità del manifestarsi di tale diritto nella vita privata del suo titolare, nonché nelle sue relazioni familiari e sociali. Ed infatti, non è revocabile in dubbio che, talvolta, il diritto a conoscere le proprie origini non può considerarsi idoneo a tutelare gli interessi fondamentali del figlio, soprattutto se minore. Tale circostanza, in particolare, potrebbe manifestarsi in situazioni di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa, laddove la ricostruzione della propria provenienza biologica potrebbe, al contrario, ledere la sfera giuridica fondamentale del suo titolare, essendo la situazione di partenza assolutamente differente da quella oggetto del presente commento. Di tanto è consapevole anche la giurisprudenza sovranazionale il cui lavoro, in temi come questi, diviene ancora più complesso alla luce delle considerevoli differenze, ancora sussistenti, tra i vari ordinamenti nazionali, il cui avvicinamento sembra -comprensibilmente- ancora lontano.

78 GOLOMBOK, S.; *Modern Families, Parent and Children in New Families Forms*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 15 ss.; LIPARI, N.: "Riflessioni sul matrimonio a trent'anni dalla riforma sul diritto di famiglia", *Riv. trim. proc. civ.*, 3, 2005, pp. 715 ss.; RESCIGNO, P.: *Sui diversi modelli di vita familiare*, in *Scritti in memoria di M. Buoncrisiano*, Napoli, Jovene, II, 2002, p. 1159.

79 Sul tema, si rinvia a ZAMBRANO, V.: "Ex facto oritur ius". La metamorfosis de los modelos familiares en Italia, a saber, la "conversión de un caballo", *Derecho de familia*, 2018, vol. 85, pp. 43 ss.; MARELLA, M.R., MARINI, G.: *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia*, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 15 ss.

80 PANFORTI, M.D.: *Verso un diritto europeo per le relazioni familiari. Il contributo della Commission for European Family Law*, in AA.VV., *L'Unione Economica Europea: aspetti economici, sociali e istituzionali*, a cura di MASCIA, M.; VELO, F., Bari, Cacucci, 2016, pp. 233 ss.; ZAMBRANO, V.: "Globalización del derecho y las relaciones familiares: la experiencia italiana", *Derecho de familia*, 2022, vol. 103, pp. 58 ss.

BIBLIOGRAFIA

ANDREOLA, E.:

- "Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima", *Fam. e dir.*, 1, 2017 (nota a Cass. civ., 9 novembre 2016, n. 22838).
- "Fratelli biologici di madre anonima e riservatezza dei dati genetici", *Fam. e dir.*, 3, 2020 (nota a Trib. Genova, 13 maggio 2019).

AULETTA, T.: *Diritto di famiglia*, Torino, Giappichelli, 2011.

AVITABILE, A.: *Il diritto all'anonimato in ambito familiare*, in GALGANO, F. (diretto da): *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, a cura di FINOCCHIARO, G., *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, Padova, Cedam, 2008.

BALDINI, V.: "Diritti fondamentali e processi (a volte incompiuti...) di concretizzazione: il caso del diritto alla conoscenza dell'origine biologica nella giurisprudenza costituzionale tedesca ed italiana", *www.dirittifondamentali.it*, 3 febbraio 2014.

BARBISAN, B.: "Apprendimento e resistenze nel dialogo fra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo: il caso del diritto all'anonimato della madre naturale", *www.diritticomparati.it*, 9 maggio 2016.

BASINI, G.F.: *La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da BONILINI, G., IV, *La filiazione e l'adozione*, Milano, Utet, 2016.

BENACCHIO, G.: *Diritto privato dell'Unione Europea*, Padova, Cedam, 2010.

BIN, R.: *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1992.

BOLONDI, E.:

- "Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo", *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2009.
- "L'azione di disconoscimento della paternità può essere accolta anche sulla base delle sole risultanze delle indagini genetiche o ematologiche", *Fam. e dir.*, 5, 2006 (nota a Corte cost. 6 luglio 2006, n. 266).

BUGETTI, M. N.:

- "Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l'intervento delle Sezioni Unite", *Corr. giur.*, 5, 2017 (nota a Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946).
- "Sull'esperibilità delle azioni ex artt. 269 e 279 c.c. nei confronti della madre che abbia partorito nell'anonimato", *Fam. e dir.*, 5, 2016 (nota a Trib. Milano, 14 ottobre 2015, n. 11475).

BUSNELLI, F. D.; VITUCCI, M. C.: "Frantumi europei di famiglia", *Riv. dir. civ.*, 4, 2013.

CARBONE, V.:

- "Con la morte della madre al figlio non è più opponibile l'anonimato: i giudici di merito e la Cassazione a confronto", *Corr. giur.*, 1, 2017 (nota a Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15024).
- "Corte EDU: conflitto tra il diritto della madre all'anonimato e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini", *Corr. giur.*, 7, 2013.
- "L'adottato alla ricerca della madre biologica", *Fam. e dir.*, 11, 2014 (nota a Cass. civ., 7 febbraio 2014, n. 2802).
- "Un passo avanti del diritto del figlio, abbandonato e adottato, di conoscere le sue origini rispetto all'anonimato materno", *Fam. e dir.*, 1, 2014 (nota a Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278).

CASABURI, G.: "La corte europea dei diritti dell'uomo «impone» l'introduzione dell'adozione «mite»", *Foro it.*, IV, c. 173, 2014 (nota a Corte eur. dir. uomo, 21 gennaio 2014, "Zhou c. Italia").

CHIAPPETTA, G.: "Favor veritatis ed attribuzione dello status filiationis", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 4 ter, 2016.

CHOFRE SIRVENT, J.: "Reproducción asistida y Constitución (Comentario a la Sentencia 116/1999, de 17 de junio de 1999)", *Teoría y Realidad Constitucional*, 7, 2001.

CIPPITANI, R.: "Principi e metodo nella revisione della normativa francese relativa alla bioetica", *Dir. fam. pers.*, 4, 2012.

CITARELLA, G.: "Cronaca, satira e diritti della personalità: il grimaldello del diritto all'oblio", *Resp. civ. prev.*, 4, 2018 (nota a Cass. civ., 20 marzo 2018, n. 6919).

CLARIZIA, O.: "Dichiarazione di adottabilità, anonimato materno e diritto alla genitorialità", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2, 2015.

CUBEDDU, M.G.: "La disciplina dell'accertamento dello status di figlio nei principali paesi europei", *Familia*, 2006.

CUFFARO, V.; D'ORAZIO, R.; RICCIUTO, V.: (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, Giappichelli, 2019.

DEL PILAR CÁMARA AGUILA, M.: "Sobre la constitucionalidad de la Ley de técnicas de reproducción asistida (Comentario a la STC 116/1999, de 17 de junio)", *Derecho Privado y Constitución*, 13, 1993.

DE VERDA Y BEAMONTE, J. R.:

- "La filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida en España", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 8, 2018.
- "La filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida (un análisis crítico de la experiencia jurídica española, treinta años después de la aprobación de la primera regulación legal sobre la materia)", *Riv. dir. succ. fam.*, 1, 2018.

DIURNI A.:

- *La filiazione nel quadro europeo*, in *Il nuovo diritto di famiglia. Filiazione e adozione*, III, a cura di FERRANDO, G., Bologna, Zanichelli, 2007.
- *La riforma del quarto libro del BGB*, *Ann. dir. ted.*, 1998.

ERAMO, F.: "Il diritto all'anonimato della madre partoriente", *Fam. e dir.*, 2, 2006 (nota a Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425).

FALBO, N.: "Il diritto alle origini fra ordinamenti nazionali e giurisprudenza europea. Spunti per una comparazione", *www.dirittifondamentali.it*, 2, 2020.

FERRANDO, G.: "La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali", *Corr. giur.*, 3, 2013.

FIGONE, A.: "Dichiarazione giudiziale di maternità: sì alla CTU stragiudiziale che accerta il vincolo di discendenza", *Ilfamiliarista.it*, 22 febbraio 2018 (nota a Trib. Roma, 12 maggio 2017).

FINOCCHIARO, G. (diretto da), *La protezione dei dati personali in Italia*, Bologna, Zanichelli, 2019.

FRATINI, M.: *Manuale sistematico di diritto civile*, Roma, Accademia del diritto, 2019.

FURKEL, M. F.: "Le droit à la connaissance de ses origines en République Fédérale d'Allemagne", *Révue Internationale de Droit Comparé*, 49, 4, 10-12, 1997.

GIAIMO, G.: "Matrimonio in diritto comparato", *Dig. disc. priv., sez. civ., agg.*, Torino, Utet giuridica, 2013.

GIGLIOTTI, F.: "Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)", *Eur. dir. priv.*, 3, 2017.

GOLOMBOK, S.; *Modern Families, Parent and Children in New Families Forms*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

GRANELLI, C.: "Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" fra Corti", *Persona e Mercato*, 1, 2017.

GRÜNDLER, T.: "Les droits des enfants contre les droits des femmes: vers la fin de l'accouchement sous X?", *LRDH*, 2013.

HAUSER, J.: "La réforme de la filiation et les principes fondamentaux", *Droit de la Famille*, 1, 2006.

HENRICH, D.: *La riforma del diritto della filiazione in Germania*, *Ann. dir. ted.*, 1998.

HEPTING, R.: ""Babyklappe" und "anonyme Geburt"", *FamRZ*, 2001.

HERNÁNDEZ C. S.: "Identidad genética y anonimato en la fertilización asistida", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 8, 2018.

HERNÁNDEZ, F. R.: "La constitucionalidad del anonimato del donante de gametos y el derecho de la persona al conocimiento de su origen biológico. De la S.T.C. 116/1999, de 17 junio, al affaire Odièvre", *Familia*, 2004.

HERNÁNDEZ DIAZ-AMBRONA, M. D.: "Notas sobre el derecho a la identidad del niño y la verdad biológica", *Revista de Derecho Privado*, 7-8, 2005.

KATZENMEIER, D.: "Rechtsfragen der "Baby klappe" und der medizinisch assistierten "anonymen. Geburt"", *FamRZ*, 1, 2005.

KLEINEKE, W.: *Das recht auf Kenntnis der Zigene Abstammung. dissertation zur Englangung des Doktorgrades der juristischen Facultät der Georg-August-Universität zu Göttingen*, Göttingen, 1976.

LASARTE ÁLVAREZ, C.: "Il diritto di famiglia spagnolo: linee della riforma", *Familia*, 3, 2006.

LIPARI, N.: "Riflessioni sul matrimonio a trent'anni dalla riforma sul diritto di famiglia", *Riv. trim. proc. civ.*, 3, 2005.

LONG, J.: "La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre c. Francia", *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2004.

MALLET-BRICOUT, B.: "Droit d'accès aux origines personnelles: l'embaras de la Court européenne des droits de l'homme", *Recueil Dalloz*, vol. 9, 2003.

MANTOVANI, M.: "Questioni in tema di accertamento della maternità naturale e sistema dello stato civile", *Nuova giur. civ., comm.*, 6, 2013.

MARELLA, M. R., MARINI, G.: *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

MENDOLA, A.:

- "Azione di accertamento dello stato di figlio e limiti al diritto all'anonimato materno", *Fam. e dir.*, 2, 2021 (nota a Cass. civ., 22 settembre 2020, n. 119824).
- "Impugnazione di riconoscimento e prova della verità della filiazione", *Giur. it.*, 2016, 7, pp. 1582 ss. (nota a Cass. civ., 1 febbraio 2016, n. 1859).
- *Le mobili frontiere della filiazione*, in *Quaderni di Familia*, diretti da PATTI, S., Pisa, Pacini, 2020.
- "Stato di abbandono semipermanente e diritto alla continuità affettiva nell'adozione c.d. «mite»", *Foro it.*, 6, 2021 (nota a Cass. civ., 25 gennaio 2021, n. 1476).

MIELITZ, C.: "Anonyme Kindesabgabe. Babyklappe, anonyme Übergabe und anonyme Geburt zwischen Abwehr Schutzgewährrecht", Baden-Baden, Nomos, 2006.

MIRANDA, A.: *Famiglie e vecchi diritti: brevi considerazioni sull'evoluzione del rapporto tra diritto, famiglia e società*, in *Patrimonio, persona e nuove tecniche di «governo del diritto. Incentivi, premi, sanzioni, alternative*, a cura di MONATERI, P.G.; SOMMA, A., Napoli, ESI, 2009.

MOLINER NAVARRO, R.: "Adopción, familia y derecho", *Rev. boliv de derecho*, 14, 2012.

MUSIO, A.: *Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali (artt. 28-49)*, in A. MUSIO, A.; NADDEO, F., a cura di STANZIONE, P.: *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, Milano, Giuffrè, 2001.

NASSETTI, C.: "Il diritto del figlio a conoscere l'identità della madre biologica anonima sussiste dal decesso di quest'ultima", *www.quotidianogiuridico.it*, 26 febbraio 2018 (nota a Cass. civ., 7 febbraio 2018, n. 3004).

PALACIOS GONZÁLEZ, D.: "El derecho del adoptado a conocer sus orígenes biológicos", *Revista de Derecho Civil*, 3, 2017.

PANFORTI, M. D.: *Verso un diritto europeo per le relazioni familiari. Il contributo della Commission for European Family Law*, in AA.VV., *L'Unione Economica Europea: aspetti economici, sociali e istituzionali*, a cura di MASCIA, M.; VELO, F., Bari, Cacucci, 2016.

PARDINI, S.: *Commento sub art. 9, comma 3, BIANCA, C.M., BUSNELLI, F.D.*: (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, Padova, Cedam, 2007.

PARIS, D.: "Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del *Conseil constitutionnel* e della Corte europea dei diritti dell'uomo (con alcuni spunti per una rilettura dell'inquadramento costituzionale dell'interruzione volontaria della gravidanza)", *Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna*, n. 10/2012, *www.forumcostituzionale.it*.

PASSAGLIA, P.: *La tutela dell'identità del minore nell'ordinamento francese al crocevia tra diritto interno e diritto sovranazionale e tra legislazione e giurisprudenza*, in PERLINGIERI, P.; CHIAPPETTA, G.: (a cura di), *Questioni di diritto delle famiglie e dei minori*, Napoli, ESI, 2017.

PERLINGIERI, G.: "Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 10, 2019.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto ereditario all'affacciarsi del nuovo millennio: problemi e prospettive*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio. Dagli istituti classici al patto di famiglia*, a cura di DELLE MONACHE, S., Padova, Cedam, 2007.

PORCHIA, O.: *La filiazione nel diritto internazionale privato*, in FERRANDO, G. (a cura di): *Il nuovo diritto di famiglia*, Bologna, Zanichelli, 3, 2007.

QUESADA, M.: "El derecho (¿constitucional?) a conocer el propio origen biológico", *Anuario de Derecho Civil*, 2, 1994.

RABADÁN SÁNCHEZ-LAFUENTE, F.: "El derecho a conocer los orígenes biológicos de la reproducción asistida", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 10, 2019.

RAMM., T.: "Ehelichkeitsanfechtung und Bundesverfassungsgericht", *NJW*, 1989.

RENDA, A.:

- *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino, Giappichelli, 2008.

- "La sentenza *Odièvre* c. Francia della Corte Europea dei diritti dell'uomo: un passo indietro rispetto all'interesse a conoscere le proprie origini biologiche", *Famiglia*, 6, 2004.

RESCIGNO, P.: *Sui diversi modelli di vita familiare*, in *Scritti in memoria di M. Buoncristiano*, Napoli, Jovene, 11, 2002.

RESTA, G.: *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in CUFFARO, V.; D'ORAZIO, R.; RICCIUTO, V.: (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, Giappichelli, 2019.

RINELLA, A.: *Famiglie e sistemi giuridici*, in MORBIDELLI, G.; PEGORARO L.; RINELLA, A.; VOLPI, M., *Diritto pubblico comparato*, Torino, Giappichelli, 2016.

RUBIO, E.: "El secreto de la maternidad", *Revista Doctrinal Aranzadi Civil Mercantil*, 2003.

RUSCONI, C.: "La legge tedesca sulla *vertrauliche Geburt*. Al crocevia tra accertamento della maternità, parto anonimo e adozione", *Eur. e dir. priv.*, 4, 2018.

SASSI, A.: "Tutele crescenti della persona e status familiari in Italia e nell'Unione Europea", *URBE et IUS*, 14, 2015.

SCALISI, V., "'Famiglia' e 'famiglie' in Europa", *Riv. dir. civ.*, 1, 2013.

SESTA, M.: "Accertamento dello stato di figlio dopo il d.lgs. n. 154/2013", *Fam. e dir.*, 5, 2014.

STANZIONE, M. G.:

- *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino, Giappichelli, 2015.
- "Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini", *Fam. e dir.*, 2, 2015.
- "Il diritto del figlio di conoscere le proprie origini nel dialogo tra le Corti", *Nuova giur. civ. comm.*, 11, 2016.
- "Scelta della madre per l'anonimato e diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini", *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 2017 (nota a Cass. civ., 9 novembre 2016, n. 22838).

STARCK, C.: "Anmerkung BVerfG vom 31.1.1989", *JZ*, 1989.

STEFANELLI, S.: "Anonimato materno e genitorialità dopo Cass. sez. un., n. 1946 del 2017", *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 3, 2017.

STILE, M.T.: *I rinnovati rapporti tra Corte Costituzionale e Corti Europee. Vuoto legislativo e giudice legiferante*, in BUFFA, F. (a cura di): *Il diritto in Europa oggi*, Milano, Key editore, 24, 2018.

TORINO, R.: *Nuovi modelli familiari. Il diritto a essere genitori*, Roma, Aracne editrice, 2003.

TRILLAT, B.: *L'accouchement anonyme: de l'opprobre à la consécration, Liber amicorum à la mémoire de Daniel Heut-Weiller*, PUS/Lgdj, 1994.

TROIANO, S.: *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il "dilemma" della donna partoriente all'anonimato*, AA.VV., *Parte generale e persone*. Liber Amicorum per Dieter Henrich, a cura di GABRIELLI, G.; PATTI, S.; ZACCARIA, A.; PADOVINI, F.; CUBEDDU WIEDEMANN, M.G.; TROIANO, S., Torino, Giappichelli, 2012.

VALENTE, C.: "Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini: brevi note su due esperienze giuridiche a confronto", www.rivistafamilia.it, 16 luglio 2020.

VARANO, V.; BARSOTTI, V.: *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law*, Torino, Giappichelli, 2018.

VERDIER, P.: "La loi du 22 Janvier 2002 constitue-t-elle une avancée pour le droit à la connaissance de ses origines?", *AJ Famille*, 3, 2003.

VILLALUENGA, L. G.; DE LA FUENTE, M. L.: *El derecho del adoptado a conocer sus orígenes en España y en el derecho comparado*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006.

VULLO, E.: "Litisconsorzio necessario tra gli eredi del presunto genitore naturale ai sensi dell'art. 276 c.c.", *Fam. e dir.*, 4, 1996 (nota a Cass. civ., 3 aprile 1996, n. 3111).

ZAMBRANO, V.:

- "Ex facto oritur ius". La metamorfosis de los modelos familiares en Italia, a saber, la "conversión de un caballo", *Derecho de familia*, vol. 85, 2018.
- "Globalización del derecho y las relaciones familiares: la experiencia italiana", *Derecho de familia*, vol. 103, 2022.

